

ianza approntate e svolte. Sui contenuti specifici e i compiti attribuiti all'Autorità da tale provvedimento si rinvia al Capitolo 6 di questo Volume.

In sede di conversione del citato decreto, è stata approvata una riforma organica dei servizi pubblici locali, destinata ad applicarsi a tutti i comparti e a prevalere sulle relative discipline di settore. La riforma è ancora in attesa di essere completa con l'emanazione di appositi Regolamenti governativi che dovranno armonizzare la nuova disciplina con quelle di settore ed eliminare le incertezze rispetto all'assetto normativo del comparto della distribuzione del gas.

Intervenendo in tema di modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, il legislatore ha attribuito alle Autorità di settore, e dunque anche all'Autorità, il compito di svolgere per l'energia elettrica e il gas una verifica laddove gli enti Locali ricorrono a modalità di affidamento del servizio non competitive (*in house providing* o affidamento diretto a società mista con gara per la scelta del socio), attraverso l'espressione, entro 60 giorni, di un parere obbligatorio.

Infine, in coerenza con gli orientamenti strategici espressi dal Governo nel DPEF per gli anni 2009-2013, è stata prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di indirizzo e controllo delle principali imprese nazionali, soprattutto a partecipazione pubblica, che operano, tra gli altri, nei settori dell'energia.

Di grande impatto per il settore energetico risulta anche il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. "decreto anti crisi"), recante *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale*, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale il Governo ha inteso affrontare il problema degli alti prezzi dell'energia in Italia.

Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29 novembre 2008) e sino al 31 dicembre 2009, è stata sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a emanare atti aventi a oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici.

Il testo prevede tuttavia alcune eccezioni: sono infatti esclusi dal blocco i provvedimenti relativi al servizio idrico, al settore

dell'energia elettrica e del gas, oltre – in via generale – agli eventuali adeguamenti in diminuzione. È stato inoltre affidato all'Autorità il compito di effettuare un particolare monitoraggio, nel mercato interno, sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo della diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; viene anche previsto che, entro il 28 febbraio 2009, la stessa Autorità adotti le misure e formuli ai ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscono dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.

In sede di conversione del decreto, la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, è stata estesa anche alla fornitura del gas naturale. Nella medesima sede è stato inoltre disposto l'ampliamento dei soggetti beneficiari della tariffa agevolata, sia per l'energia elettrica sia per il gas, estendendo tale agevolazione anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche – alimentate a energia elettrica – necessarie per il loro mantenimento in vita, oltre che ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 €. La compensazione è finalizzata a ridurre, indicativamente del 15%, la spesa complessiva dell'utente tipo gas. Per la copertura di tale misura, l'Autorità è tenuta a istituire un'apposita componente tariffaria, a carico dei titolari di utenze non domestiche, volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Il decreto, inoltre, contiene le indicazioni legislative per una riforma organica del mercato elettrico, da attuare tramite decreti del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi dopo aver sentito l'Autorità.

Tali decreti dovranno dunque ridefinire l'assetto del mercato elettrico, prevedendo come obiettivo a tendere che il prezzo dell'energia sia determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante da ciascuna azienda e accettati dal GME, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda. I decreti ministeriali dovranno inoltre istituire un nuovo mercato infragiornaliero, al posto dell'attuale mercato di aggiustamento, al fine di favorire, attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse

necessarie, maggiori flessibilità operativa ed economicità del sistema.

La riforma riguarda anche il mercato dei servizi di dispaccioamento. In tale mercato, i decreti dovranno prevedere che il prezzo dell'energia sia determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno; a questo riguardo, l'Autorità dovrà emanare delibere volte a migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato, minimizzando gli oneri complessivi per il sistema, con particolare riguardo alla disciplina degli impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, implementando meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri a carico dei consumatori finali e un'equa remunerazione dei produttori.

In tema di promozione della concorrenza, il Ministero dello sviluppo economico potrà adottare, sentita l'Autorità, misure selettive – e di carattere temporaneo – nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati, in considerazione di proposte di intervento segnalate al Governo dalla stessa Autorità.

L'Autorità inoltre invierà al Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati, contenente anche proposte finalizzate a migliorare l'organizzazione degli stessi, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, e a promuovere la concorrenza rimuovendo eventuali anomalie del mercato. In particolare, l'Autorità potrà proporre l'adozione di misure relative alla promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi.

Potranno inoltre essere proposte misure per lo sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia, con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

In tema di suddivisione della rete rilevante, è previsto che, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità e sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento (Terna), potrà suddividere la rete rilevante in non più di 3 macrozone.

#### Altri interventi normativi

Per quanto concerne lo sviluppo delle fonti rinnovabili, di rilevante importanza risulta il decreto interministeriale del 18 dicembre 2008, attuativo di previsioni contenute nella legge finanziaria 2008. Tale decreto, tra le altre cose, dà l'avvio al processo di revisione del meccanismo dei certificati verdi, introducendo il sistema della tariffa fissa onnicomprensiva per impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia (fino a 1 MW) ed estendendo il meccanismo dello scambio sul posto agli impianti fino a 200 kW (precedentemente tale limite era posto a 20 kW). Relativamente a tali meccanismi di incentivazione, l'Autorità è chiamata a stabilire condizioni, in particolare per l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive e per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del citato decreto.

In materia di risparmio energetico, il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ha dato attuazione alla Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia, introducendo rilevanti novità. L'obiettivo generale di tale intervento normativo è quello di contribuire al raggiungimento di una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente (per esempio, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra), attraverso un generale miglioramento negli usi finali dell'energia. In particolare, oltre all'istituzione di una Agenzia nazionale per l'efficienza energetica nell'ambito di ENEA, sono state attribuite allo stesso ENEA competenze di regolazione tecnica nonché di gestione (valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti). Rimangono invece all'Autorità competenze di regolazione generale ed economica, quali quelle relative alla determinazione del relativo contributo tariffario, al funzionamento dei mercati, alle sanzioni per i casi di accertate violazioni o mancato raggiungimento degli obiettivi e al monitoraggio dei risultati.

Da segnalare anche la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti*, che delega il Governo a prevedere strumenti e procedure idonei a evitare che l'azione collettiva nei confronti dei concessionari dei servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un'Autorità indi-

pendente o un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.

Molte e importanti disposizioni, relative al settore energetico, sono contenute nel disegno di legge recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* (AS 1195), all'esame in seconda lettura, in sede referente, della Commissione industria del Senato della Repubblica nel marzo 2009.

Tra queste risultano particolarmente rilevanti: la disciplina delle condizioni e dei tempi di attuazione della nuova Borsa del gas e della possibile estensione del ruolo dell'Acquirente Unico a tale settore; le previsioni in materia di nuove autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di GNL e delle opere connesse; le nuove disposizioni circa i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e le autorizzazioni per la perforazione dei pozzi esplorativi; le disposizioni in tema di sostituzione di misuratori del gas; la previsione di nuovi contratti per la cessione di capacità produttiva virtuale nel settore elettrico; la nuova ripartizione di competenze, tra Ministero dello sviluppo economico e Autorità, in tema di definizione e aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP6; la disciplina organica riguardante lo sviluppo dell'energia nucleare in Italia e l'istituzione di un'apposita Agenzia per la sicurezza nucleare; la previsione della priorità di dispacciamento per l'energia elettronucleare prodotta sul territorio nazionale.

Sono state inoltre approvate, in Commissione industria del Senato, alcune disposizioni che appaiono rilevanti per le mate-

rie di competenza di questa istituzione.

Tra queste si segnalano in particolare: una norma che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aggravio, sulla componente tariffaria A<sub>2</sub>, di un prelievo di 100 milioni di euro all'anno a favore del bilancio dello Stato, che comporta possibili maggiori oneri sulle bollette pagate dai consumatori finali; una disposizione che riconosce a questa Autorità la possibilità di avvalersi del Gestore dei servizi elettrici (GSE) e dell'Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia e per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti finali; un articolo che introduce alcune deroghe alla disciplina dello scambio sul posto per i comuni con meno di 20.000 abitanti; una disposizione che trasferisce l'obbligo di acquisto dei certificati verdi dai produttori ai «soggetti che concludono con la società Terna uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo», ossia tutti i venditori di energia elettrica; una norma che esclude il comparto della distribuzione del gas dall'applicazione dell'art. 23bis del decreto legge n. 112/08, convertito nella legge n. 133/08.

Tra gli emendamenti non ancora esaminati dalla Commissione parlamentare competente alla data di chiusura della presente *Relazione Annuale*, si segnalano un emendamento che proroga al 2015 i tetti antitrust previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le importazioni e le vendite sul mercato finale del gas naturale da parte di un singolo operatore e un emendamento che estende i poteri dell'Autorità a tutte le fasi della filiera dell'energia elettrica e del gas.

# Rapporti con il Parlamento, il Governo e altre istituzioni

**N**el corso del 2008, l'Autorità si è particolarmente impegnata al fine di dare piena attuazione alla funzione consultiva e di segnalazione che la legge istitutiva le conferisce (art. 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481). La tematica energetica, infatti, nella sua vastità e complessità, diviene sempre più centrale nelle attività istituzionali di numerosi soggetti, a partire dal Parlamento e dal Governo, passando per gli enti locali, i ministeri o altri soggetti costituzionalmente identificati, quali il CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e

del lavoro). È stato costante l'impegno teso a mettere in comune le competenze accumulate dal regolatore di settore in oltre 10 anni di attività con tutti gli attori che, a vario titolo, agiscono negli ambiti legati all'energia. Ciò sia attraverso la redazione di materiali informativi, sia per mezzo di incontri tecnici con, fra gli altri, senatori e deputati di tutte le forze politiche, funzionari delle commissioni parlamentari, tecnici dei ministeri, rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori.

## Segnalazioni al Parlamento e al Governo

Il 29 dicembre 2008, adempiendo ai nuovi compiti a essa affidati dall'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08, convertito nella legge n. 133/08, l'Autorità ha inviato al Parlamento una relazione sugli effetti della maggiorazione d'imposta prevista dal comma 16 del medesimo articolo (c.d. "Robin Tax"). Il 9 febbraio 2009, ha inviato al Parlamento e al Governo una segnalazione, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 481/95, per sensibilizzare tali istituzioni sulle implicazioni connesse con l'introduzione di un regime tariffario semplificato per le società esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica che servono meno di 5.000 utenti. Infine, il 27 febbraio 2009, in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09,

l'Autorità ha inviato al Governo un'informativa contenente proposte urgenti da adottare affinché le famiglie e i consumatori finali possano fruire dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi verificatasi a partire dall'estate del 2008.

### Relazione del 29 dicembre 2008

Nella relazione riguardante gli effetti prodotti dalla c.d. "Robin Tax", ossia il divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere della maggiorazione d'imposta, l'Autorità ha innanzitutto esposto le iniziative e gli atti adottati in adempimento al compito di vigilare sull'osservanza del citato divieto. In partico-

lare, l'Autorità ha disposto: la trasmissione da parte degli operatori soggetti alla maggiorazione d'imposta dei dati contabili (bilancio, budget e margini operativi) utili a iniziare l'attività di monitoraggio; la costituzione di un Gruppo di lavoro composto da dipendenti dell'Autorità e da personale della Guardia di Finanza con funzioni di coordinamento delle attività, di acquisizione e di analisi della documentazione; la definizione di un primo programma di verifiche ispettive a 10 imprese. Nel documento è poi dato conto del contenzioso attivato dagli operatori del settore avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità, in cui è stata sollevata anche la questione di illegittimità costituzionale e comunitaria della norma legislativa del decreto legge che attribuisce all'Autorità i citati compiti di vigilanza (vedi anche il Capitolo 6 di questo Volume).

---

#### Segnalazione del 9 febbraio 2009

---

Nella segnalazione del 9 febbraio 2009, l'Autorità ha formulato le proprie osservazioni e proposte in ordine all'ipotesi di modifica della disciplina regolatoria relativa al regime tariffario per le imprese elettriche con meno di 5.000 utenze, come formulata nell'emendamento al disegno di legge AS 1305 n. 21.0.17, approvato il 6 febbraio 2009 dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Amministrazione pubblica) del Senato. Questa istituzione ha innanzitutto fatto presente le problematiche che avrebbe comportato l'approvazione definitiva dell'emendamento citato, volto a introdurre «*un regime tariffario semplificato per le imprese elettriche con meno di 5.000 utenze*». In primo luogo l'Autorità ha messo così in luce le incertezze prodotte dalla stessa espressione "*regime tariffario semplificato*": il testo dell'emendamento faceva infatti riferimento a tale "*regime semplificato*" senza tracciarne in alcun modo il perimetro o definirne le implicazioni, e così le possibili interpretazioni avrebbero potuto persino condurre sia all'applicazione di un trattamento deteriore e discriminatorio nei confronti dei clienti di queste società, sia a una riduzione della concorrenza sul lato della vendita. In secondo luogo l'Autorità ha osservato come l'emendamento n. 21.0.17 impattasse negativamente sulla competenza tariffaria dell'Autorità, attribuendo al Governo il compito di emanare atti puntuali e prescrittivi, con contenuti di carattere tecni-

co, volti a incidere direttamente sull'esercizio della potestà tariffaria; al contrario, la legge n. 481/95 ha voluto riservare la funzione di determinazione delle tariffe a una istituzione neutrale, dotata delle indispensabili caratteristiche di terzietà e indipendenza.

---

#### Informativa del 27 febbraio 2009

---

Il 27 febbraio 2009 l'Autorità, ottemperando a quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 2/09, ha inviato al Ministero dello sviluppo economico un'informativa sulle misure e sulle proposte urgenti da adottare affinché le famiglie e i consumatori finali possano fruire dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi verificatasi a partire dall'estate del 2008.

Nell'informativa vengono innanzitutto richiamati i principali interventi effettuati a tal proposito dall'Autorità, con particolare riferimento alla delibera 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08, con la quale è stata eliminata la soglia minima di variazione dei prezzi all'ingrosso al di sotto della quale non erano previsti conseguenti ribassi dei prezzi per i clienti tutelati; tale soglia minima avrebbe potuto annullare, in riferimento al primo trimestre dell'anno in corso, i benefici per i clienti finali derivanti dalla diminuzione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Sono state poi proposte azioni normative specifiche da realizzare nei mercati all'ingrosso del gas e dell'energia elettrica. In relazione al mercato del gas, l'Autorità ha rilevato come l'esigua concorrenza che caratterizza il mercato all'ingrosso costituisca un rilevante ostacolo allo sviluppo di una reale concorrenza nella vendita al dettaglio, con riflessi positivi sui prezzi al consumo.

A quasi 6 anni dall'apertura a valle del mercato del gas naturale, l'operatore dominante (Eni) importa, infatti, oltre circa il 65% del gas disponibile oggi in Italia ed è in grado di esercitare il controllo su tutte le infrastrutture d'importazione verso il nostro Paese; è dunque sempre in condizione di determinare il prezzo e di importo agli altri concorrenti, ricavando extra profitti anche nei momenti di discesa dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Alla luce di ciò, l'Autorità ha proposto l'adozione di misure direttamente indirizzate alla promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso, tali da non consentire all'operatore domi-

nante di determinare unilateralemente il prezzo della domanda. In particolare, questa istituzione ha proposto l'introduzione dell'obbligo, per l'operatore dominante, di offrire annualmente all'asta determinate quantità di gas a un prezzo base determinato dalla stessa Autorità, che rifletta realmente i costi, prevedendo che la differenza tra il prezzo effettivo di assegnazione all'asta e il prezzo minimo indicato dall'Autorità sia infine utilizzata per ridurre altri corrispettivi regolati a carico dell'insieme dei consumatori finali.

In relazione al mercato elettrico, l'Autorità ha rilevato che, rispetto a specifiche aree geografiche (quali Sicilia, Sardegna e alcune zone dell'Italia meridionale), il grado di concorrenza nel mercato all'ingrosso è tuttora piuttosto scarso e ciò si riflette negativamente sui prezzi al consumo. È stato in particolare fatto presente che destano preoccupazione le situazioni di Sicilia e Sardegna, in quanto caratterizzate dalla compresenza di due operatori (Enel e il raggruppamento dei toller di

Edipower per la Sicilia ed Enel ed EON per la Sardegna) dotati di un notevole potere di mercato unilaterale dovuto al fatto che la loro capacità produttiva è indispensabile a soddisfare il fabbisogno di energia nelle relative zone. Tale situazione preoccupa anche per il rischio di collusioni, facilitate dall'ambito geograficamente ristretto in cui questi soggetti operano e dalla stretta e continua interazione. L'Autorità ha proposto quindi di attuare interventi che possano incidere efficacemente sull'esercizio del potere di mercato unilaterale di tali operatori attraverso l'introduzione dell'obbligo di cedere la disponibilità di una parte della propria capacità produttiva – tramite lo strumento dei *Virtual Power Plant* (VPP) che tiene conto della misura del potere di mercato unilaterale detenuta dal soggetto – dietro corresponsione di un premio, determinato dall'Autorità, che rifletta i costi reali dell'impianto e impedisca il cristallizzarsi di ingiustificate rendite di posizione a danno dei consumatori finali.

## Pareri e proposte al Governo

Il 24 giugno 2008 l'Autorità ha fornito al Ministero dello sviluppo economico un parere favorevole alla proposta di modifica del *Testo integrato della disciplina del mercato elettrico* a condizione che ciascun operatore, ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico, possa richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni relativi al codice di identificazione dei punti di offerta, allegando una dichiarazione resa dall'utente del dispacciatore del punto di offerta, la quale attesta che l'operatore richiedente ha titolo per presentare le offerte.

Il 4 agosto 2008 l'Autorità ha rilasciato al Ministero dello sviluppo economico un ulteriore parere favorevole relativo alla proposta di modifica del *Testo integrato della disciplina del mercato elettrico*, a condizione che il GME sviluppi solu-

zioni che consentano di ridurre il più possibile i costi di transazione connessi con la negoziazione sul Mercato a termine fisico dell'energia elettrica (MTE), con particolare riferimento ai sistemi di garanzie, consentendo così che l'MTE possa configurarsi come una piattaforma di negoziazione liquida di contratti con durata superiore al mese e possibilmente anche all'anno.

Infine, il 13 febbraio 2009 l'Autorità ha rilasciato al Ministero dello sviluppo economico un parere favorevole in merito all'ampliamento della Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) derivante dall'acquisizione da parte di Terna della rete di distribuzione in alta tensione nella titolarità di Enel Distribuzione.

## Audizioni presso il Parlamento

### Prezzi della filiera dei prodotti petroliferi e ricadute dei costi dell'energia sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese

Nell'audizione del 12 novembre 2008 davanti alla Commissione industria, commercio e turismo del Senato, svolta nell'ambito dell'Indagine conoscitiva riguardo alla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi e alle ricadute dei costi dell'energia e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese, l'Autorità ha delineato un preciso quadro delle problematiche relative alla struttura e all'organizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas e ai possibili eventuali interventi normativi a favore dei consumatori. In primo luogo, l'Autorità ha compiuto una ricognizione sull'assetto attuale dei mercati, evidenziando la presenza di: mercati all'ingrosso nei quali i prezzi sono liberi e le contrattazioni (tra produttori o importatori e grossisti o clienti) avvengono tramite contratti bilaterali o, nel caso dell'energia elettrica, attraverso mercati regolati (Borsa elettrica); servizi regolati, le cui tariffe sono determinate dall'Autorità, che comprendono tutte le attività connesse con monopoli naturali quali la trasmissione, il dispacciamento, la distribuzione e, nel caso del gas, lo stoccaggio; mercati *retail*, nei quali i prezzi sono liberi ma sussiste ancora l'obbligo per i vendori di offrire condizioni di prezzo fissate dall'Autorità ai clienti tutelati (costituiti sostanzialmente dai clienti domestici e dalle piccole imprese che non abbiano ancora scelto di accettare offerte sul mercato libero). Per quanto concerne i costi di produzione e di importazione e gli effetti del prezzo del petrolio, l'Autorità ha rilevato che attualmente, nel settore elettrico, quasi il 70% del totale della produzione dipende da idrocarburi (e quindi i costi sono condizionati dal prezzo del petrolio) a causa dell'assenza del nucleare, dello scarso utilizzo del carbone e del limitato apporto di sorgenti rinnovabili competitive. Anche nel settore del gas, determinante diventa la componente di importazione e quindi del prezzo del

petrolio, poiché la produzione nazionale è da anni in continua riduzione (dal 33% della domanda finale nel 1997 essa si è ridotta all'11,6% del 2007). Sempre in relazione a questo comparto, l'Autorità ha ricordato che gli operatori che non dispongono di produzione propria, ovvero di fatto tutti tranne l'Eni, subiscono una variazione dei costi quasi proporzionale al petrolio ma differita di alcuni mesi. L'Eni invece subisce una variazione solo per l'86% dei suoi costi, corrispondente alla quota di gas importato rispetto al totale delle sue disponibilità per la vendita. Ne deriva che in una situazione di prezzi del petrolio elevati l'Eni può agevolmente estrarre dal mercato tutta la rendita. L'Autorità ha quindi segnalato che, nelle situazioni in cui il prezzo del petrolio scende rapidamente, si realizzano, a causa dello sfasamento temporale dei prezzi del gas, alcune anomalie di mercato, quali, per esempio, i prezzi degli oli combustibili molto inferiori, a parità di energia, a quelli del gas. Facendo riferimento agli interventi posti in essere dall'Autorità, in collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico e il Nucleo speciale tutela dei mercati della Guardia di Finanza, la stessa ha riferito di aver effettuato, al fine di procedere a un alleggerimento dei costi dell'energia per i consumatori, controlli sia sugli impianti che usufruiscono degli incentivi CIP6 per la produzione da fonti rinnovabili e assimilate, sia sugli impianti di cogenerazione che hanno portato all'individuazione di circa 150 milioni di euro di incentivi indebitamente percepiti da restituire nelle bollette dei consumatori (di questi circa un terzo sono stati già restituiti, per gli altri sono in corso le operazioni di recupero). Infine, l'Autorità ha posto all'attenzione del Parlamento e del Governo alcune proposte di carattere fiscale, di modifica della struttura dei mercati e di tutela dei consumatori. In particolare, l'Autorità ha segnalato la possibilità di intervenire sulla fiscalità e sugli oneri parafiscali che, a vario titolo, gravano sulle bollette. Ha altresì posto in evidenza la necessità di prorogare oltre il 2010 i tetti antitrust alle importazioni nel settore

re del gas e di provvedere, per via legislativa, alla riatribuzione al Ministero dello sviluppo economico del potere di definire gli ambiti territoriali relativi alle gare per la distribuzione del gas.

#### Incentivazione delle fonti rinnovabili

L'11 febbraio 2009 l'Autorità è stata ascoltata nell'ambito del ciclo di audizioni tenutesi presso la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati relative al sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili e assimilate (CIP6) operante in Italia.

In tale sede, l'Autorità ha innanzitutto compiuto una ricognizione su tutti i sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili oggi esistenti in Italia, dedicando particolare attenzione al meccanismo di incentivazione previsto dal provvedimento CIP6, approfondendone la natura, l'evoluzione e le criticità emerse nel corso degli anni. In particolare, l'Autorità ha messo in luce il costo che tale provvedimento ha comportato e comporta ancora adesso per i clienti finali. Le cause, ad avviso dell'Autorità, sono ascrivibili all'estensione delle incentivazioni ai c.d. "impianti assimilati", alla difficoltà di definire a priori un prezzo di cessione giustamente remunerativo per stimolare gli operatori senza consentire eccessive rendite, alla difficoltà di individuare la quota del prezzo di cessione da porre a carico di Enel rispetto a quella da porre direttamente a carico degli utenti (sovraprezzo fonti rinnovabili), alle sovrapposizioni con gli altri sistemi di incentivazione e alla mancanza di un tetto quantitativo programmatico.

L'Autorità ha poi ricordato i propri provvedimenti finalizzati a garantire una maggiore equità nel sistema e a evitare il cristallizzarsi di rendite di posizione indebite a danno degli utenti. In particolare, è stata ricordata la delibera 15 novembre 2006, n. 249/06, con la quale questa istituzione ha introdotto una nuova modalità di calcolo della componente di costo evitato di combustibile, più aderente ai costi reali, che ha consentito di ridurre l'onere per i consumatori finali, per il solo anno 2007, di 635 milioni di euro.

Infine, per quanto riguarda le criticità del sistema di incentivazione, l'Autorità ha rilevato la presenza di una situazione di incertezza normativa legata al troppo rapido accavallarsi di norme sulle stesse questioni: un sistema autorizzativo locale eccessivamente frammentato e burocratizzato; l'eventualità che emergano nel medio termine problemi di sostenibilità economica dei livelli di incentivazione (nel perseguire gli obiettivi fissati dall'Europa gli oneri a carico del sistema potrebbero

addirittura triplicarsi); la presenza di problemi di non corretta redistribuzione, connessi con l'attuale sistema di finanziamento dell'incentivazione che pone gli oneri per le rinnovabili sui consumi di energia elettrica, i quali non sono ispirati a criteri di proporzionalità e progressività economica.

#### Fonti rinnovabili e cambiamenti climatici

Il 25 febbraio 2009 l'Autorità è stata ascoltata presso la Commissione territorio e ambiente del Senato nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen. In questa sede l'Autorità ha ripreso le argomentazioni espresse nella precedente audizione dell'11 febbraio presso la Camera sul sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili, focalizzando l'attenzione sugli aspetti relativi al nuovo *climate package* europeo. L'Autorità ha rilevato come l'ambizioso obiettivo posto dall'Unione europea di ridurre le emissioni di gas climalteranti del 20% nel 2020 possa essere realizzato soltanto attraverso il ricorso a due strumenti: da una parte, l'incremento fino al 20% della quota di energie rinnovabili sul consumo finale di energia; dall'altra, la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, per raggiungere, entro il 2020, un risparmio del 20% rispetto all'andamento tendenziale.

Secondo l'Autorità, il miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia assume dunque un ruolo determinante nella strategia nazionale per rispettare gli impegni comunitari. L'Autorità ha inoltre segnalato, come già in altre occasioni, che l'enorme incremento delle emissioni di gas climalteranti di Paesi quali Cina e India negli ultimi anni non sia imputabile solo alla crescita dei consumi interni, ma soprattutto al fortissimo aumento delle esportazioni; si tratta quindi di maggiori emissioni per soddisfare consumi di altri Paesi, in particolare dell'Europa.

L'Autorità ha dunque fatto presente che, per valutare correttamente le emissioni europee, appare indispensabile considerare non soltanto quelle determinate dalle produzioni europee, ma anche quelle ascrivibili ai consumi del nostro continente. In tema di sviluppo sostenibile, l'Autorità ha ricordato le opportunità di investimento offerte dallo sviluppo delle fonti rinnovabili e la possibilità di sviluppare filiere industriali in settori tecnologicamente avanzati.

## Rapporti con le altre istituzioni

L'Autorità interagisce e collabora con soggetti pubblici con i quali, attraverso diversi strumenti operativi, svolge funzioni necessarie all'esercizio delle proprie attività istituzionali così come definite dalla legge n. 481/95.

### Guardia di Finanza – Stazioni sperimentali per i combustibili

Al fine di rafforzare e intensificare le attività di controllo e di ispezione riguardanti operatori, impianti, processi e servizi dei settori elettrico e gas, l'Autorità ha continuato ad avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi del Protocollo di intesa, adottato nel settembre 2001 (delibera 14 settembre 2001, n. 199/01), rinnovato e ulteriormente esteso nel dicembre 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273/05). Nell'ambito di tali attività di verifica e controllo, hanno collaborato con l'Autorità anche enti di comprovata autorevolezza ed esperienza nei settori regolati, quali in particolare:

- la Cassa conguaglio per il settore elettrico, per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti incentivati di produzione di energia elettrica (alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili, e impianti di cogenerazione) e presso le imprese elettriche minori;
- l'ENEA, per lo svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della valutazione e della certificazione dei progetti di risparmio energetico;
- la Stazione sperimentale per i combustibili, per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas.

Nel 2008 sono state effettuate, tramite sopralluogo, 118 verifiche ispettive, di cui 113 in collaborazione con le Unità speciali della Guardia di Finanza, in particolare con il Nucleo speciale tutela mercati (istituito allo scopo di collaborare anche con le Autorità amministrative indipendenti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68),

inclusi 57 controlli tecnici effettuati con la Stazione sperimentale per i Combustibili e 5 in collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Nel corso del 2008 la collaborazione con la Guardia di Finanza si è, tra l'altro, estesa alle attività di vigilanza nell'ambito della "Robin Tax", in attuazione dell'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08, che attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sul divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione di imposta Ires introdotta dal comma 16 del medesimo articolo. Tale attività interessa oltre 500 imprese operanti in settori energetici ben più estesi rispetto a quelli dell'elettricità e del gas.

Sempre nel 2008, a seguito delle verifiche ispettive svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza:

- sono stati avviati procedimenti prescrittivi o sanzionatori nei confronti di 34 imprese;
- sono state effettuate 5 denunce penali.

### Cassa conguaglio per il settore elettrico

Fin dalla sua istituzione, l'Autorità vigila, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente di diritto pubblico non economico, che controlla 29 conti di gestione istituiti dall'Autorità stessa, dei quali 5 sono stati creati nel periodo compreso tra aprile 2008 e marzo 2009; inoltre svolge a supporto dell'Autorità: funzioni di istruzione ed esazione tariffaria con conseguente ridistribuzione di natura contributiva e perequativa agli operatori del settore dell'energia elettrica e del gas naturale; attività istruttorie, di controllo, di verifica; recuperi finanziari di carattere coattivo delle componenti tariffarie e degli aiuti di Stato indebitamente percepiti.

Per quanto riguarda le verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili e

assimilate e sugli impianti di cogenerazione, svolte in avvalimento dell'Autorità, sono stati effettuati, dal 2005 fino a marzo 2009, controlli su 110 impianti per una potenza installata pari a oltre 8.200 MW. In esito a tali verifiche sono state avviate azioni di recupero amministrativo per somme indebitamente percepite pari a 145 milioni di euro di cui 70 già versati, contribuendo così a ridurre il fabbisogno attuale e prospettico dell'onere generale di sistema più rilevante oggi gravante in bolletta (componente A<sub>3</sub>).

I 5 nuovi conti di gestione, di cui è fatto sopra cenno, aperti tra aprile 2008 e marzo 2009 riguardano:

- il Fondo per il rimborso del disagio subito dai clienti in bassa e media tensione per interruzioni conseguenti a eventi eccezionali, ai sensi della delibera dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, ai sensi della delibera dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 156/07;
- il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, ai sensi della delibera dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 348/07;
- il Conto oneri per il corrispettivo di gradualità indirizzato ai clienti finali titolari di punti di prelievo in bassa tensione, ai sensi della delibera dell'Autorità 27 novembre 2008, ARG/elt 171/08.

---

#### CNEL – Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

---

Nell'anno 2008 si sono intensificati i rapporti tra il CNEL e l'Autorità (tra la Presidenza e le Commissioni CNEL e gli Uffici dell'Autorità) e si sono resi visibili i primi risultati di questa collaborazione. Si è lavorato congiuntamente a un programma di temi di interesse comune, prevalentemente energetici, da svolgere congiuntamente anche con l'apporto di specialisti dell'Unione europea. Frutto di questa collaborazione è stato il seminario, tenutosi a novembre 2008, *La politica europea dell'energia: il problema delle reti*, cui ha dato il proprio contributo il Ministro dello sviluppo economico. Le tesi svolte dai rap-

presentanti delle istituzioni nazionali ed europee, dei sindacati, delle associazioni delle imprese e dei principali operatori nazionali presenti sono parte di un progetto comune di energia sicura e a buon mercato, che consenta lo sviluppo secondo il modello sostenibile proprio delle economie più progredite. Tale progetto verrà presentato e sostenuto presso le istituzioni europee.

Altro tema di impegno comune è l'evoluzione dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali del CNEL che si interessa, oltre che di energia elettrica e gas, anche di trasporti, del settore idrico e di altri servizi.

È stato individuato nei dati riguardanti tariffe e volumi/quantità di energia elettrica e gas di 200 comuni il contributo che l'Autorità potrà fornire all'Osservatorio. In prospettiva, e con vantaggi reciproci a livello di disponibilità di informazioni, si lavorerà per individuare i dati circa i consumi medi di elettricità e gas per categorie di utenza.

---

#### ENEA

---

In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di avvalimento approvata con delibera 11 gennaio 2006, n. 4/06, l'Autorità ha continuato ad avvalersi di ENEA per le seguenti attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti presentati nell'ambito del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (decreti ministeriali 20 luglio 2004):

- attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, ai sensi dell'art. 6 delle *Linee guida*;
- attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in seguito alla realizzazione di progetti;
- attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della relativa certificazione.

Il supporto di ENEA ha in tal modo contribuito alla gestione ordinaria del meccanismo, alla verifica e alla certificazione dei risultati (per un approfondimento sui risultati vedi il Capitolo 4 di questo Volume).

**CIG – Comitato italiano gas**

Nel febbraio 2008 l'Autorità e il CIG, organismo federato all'UNI, hanno siglato un Protocollo di intesa, valido per 3 anni, con l'obiettivo di sviluppare temi di comune interesse in materia di qualità del servizio, sicurezza e prevenzione, efficienza energetica, misura del gas e formazione.

Nell'ambito del Protocollo e con la delibera 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, che ha reso obbligatoria per tutti i distributori di gas la messa in servizio di contatori elettronici per le famiglie e le imprese, l'Autorità ha previsto che il CIG sviluppi le norme atte a garantire la standardizzazione e l'interoperabilità dei contatori del gas con tutti gli apparati di sistema, nel rispetto delle tempistiche previste dalla stessa delibera ARG/gas 155/08. L'Autorità ha anche prolungato fino al 30 settembre 2010 l'assicurazione, stipulata dal CIG, tramite gara a evidenza pubblica, a favore dei clienti finali civili del gas.

**CEI – Comitato elettrotecnico italiano**

Nel 2008 è proseguita la collaborazione con il CEI, avviata tramite la stipula di un Protocollo di intesa nel mese di dicembre 2006. Il CEI è l'ente istituzionale riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea, preposto alla normazione e all'unificazione in Italia dei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni. In particolare, con la pubblicazione della delibera 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, a conclusione di un lavoro avviato nel 2006 è stata riconosciuta la norma CEI 0-16 quale regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti elettriche di distribuzione in alta e media tensione.

**Istat – Istituto nazionale di statistica**

La collaborazione tra l'Istat e l'Autorità risale al 1998, anno in cui fu stipulata una prima convenzione triennale che prevedeva un ampliamento del questionario dell'indagine "Aspetti della vita quotidiana" tramite l'inserimento di specifici quesiti rivolti alle famiglie sulla qualità dei servizi di erogazione di energia elettrica e gas. Tale collaborazione è stata rinnovata e si protrarrà, in base all'ultima convenzione stipulata, fino al 2009. L'indagine raggiunge in media 22.000 famiglie e 60.000 indi-

vidui su tutto il territorio nazionale. L'esteso campione permette di ottenere risultati rappresentativi a livello regionale, consentendo un monitoraggio costante della soddisfazione complessiva della qualità del servizio elettrico e dei fattori che influenzano maggiormente la soddisfazione dei clienti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

**Università**

Nell'anno 2008 è stata rafforzata la collaborazione nell'ambito della formazione e della ricerca tra l'Autorità e le università italiane con le quali sono attivi i Protocolli d'intesa. L'obiettivo che si intende perseguire è duplice: da un lato formare il personale dell'Autorità e dall'altro contribuire alla diffusione della regolazione del settore energetico presso il mondo accademico. Negli anni scorsi, l'Autorità ha avviato fatti rapporti di collaborazione con alcune università italiane, in particolare con il Politecnico di Milano, le Università Bocconi, Bicocca e Cattolica di Milano, l'Università di Pavia, le Università "La Sapienza" e "Tor Vergata" di Roma e "Federico II" di Napoli. Alcuni di questi Protocolli di durata triennale sono giunti a scadenza nel corso del 2008. Vista la proficua esperienza e i risultati di tale collaborazione con le strutture accademiche, si è convenuto di procedere al rinnovo dei Protocolli, che risultano pertanto già stati ridefiniti o in via di definizione.

Il sistema di raccordo fra l'Autorità e le università italiane definito dai Protocolli contempla anche la realizzazione di *stage* presso gli Uffici dell'Autorità per gli studenti che seguono corsi specialistici sui temi dell'energia, nonché l'erogazione di assegni di ricerca sui temi di punta della regolazione energetica. Al contempo, questo consente ai dirigenti dell'Autorità di avere un ruolo attivo nell'attività di formazione accademica e di partecipare direttamente ad alcuni comitati scientifici. Le università hanno anche messo a disposizione dell'Autorità le loro offerte formative di alto livello per contribuire alla crescita culturale e professionale dei giovani funzionari.

Nel corso del 2008, a completamento dei master su tematiche energetiche organizzati da parte di alcuni degli istituti universitari sopramenzionati, sono stati avviati presso l'Autorità 6 nuovi *stage* della durata variabile fra i 6 mesi e l'anno. A marzo 2009 risultavano attivi, presso gli Uffici dell'Autorità, complessivamente 8 *stage*. Sono state anche realizzate attività di ricerca e analisi mirate a fornire agli Uffici dell'Autorità elementi

tecnicamente necessari per il completamento di alcuni provvedimenti. Merita particolare attenzione l'accordo per la collaborazione di attività di interesse comune siglato nel 2008 tra l'Autorità e il Politecnico di Milano. Le attività di comune interesse che potranno essere sviluppate riguardano, tra l'altro:

- usi efficienti dell'energia elettrica e del gas e sistemi di controllo della domanda;
- nuove fonti rinnovabili di energia;
- tutela dell'ambiente;
- qualità del servizio fornito all'utente;
- definizione e applicazione di standard e norme tecniche nazionali e internazionali con finalità energetiche, ambientali e di qualità del servizio finale;

- modelli matematici a supporto di attività di regolazione e vigilanza/controllo.

Inoltre, sempre nel 2008, l'Autorità ha stanziato due assegni per l'Università "Tor Vergata" e l'Università "La Sapienza" con l'obiettivo di finanziare progetti di ricerca, della durata di un anno, su tematiche di interesse istituzionale: lo sviluppo e l'integrazione della cogenerazione ad alto rendimento nel sistema elettrico in assetto liberalizzato; i criteri di remunerazione dei nuovi investimenti nei sistemi a rete nel rispetto dell'efficienza e delle priorità del sistema energetico nazionale. Tali assegni si sono andati ad aggiungere ad altri 3 finanziamenti su progetti avviati nel 2007, in parte terminati e in parte ancora in corso.

# 2.

## Regolamentazione nel settore dell'energia elettrica

**PAGINA BIANCA**

# Regolamentazione tariffaria

Nel corso del 2008, in materia di regolazione tariffaria l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha provveduto in primo luogo ad attuare le disposizioni del quadro normativo primario disposto dal Governo per la tutela dei clienti domestici vulnerabili, ovvero che si trovano in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute e perciò necessitanti di apposite apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. In tal senso ha provveduto a individuare i beneficiari della compensazione in base agli indicatori di reddito e alla numerosità del nucleo familiare, come previsto dalla normativa. Ha inoltre definito l'entità della compensazione stessa (differenziata a seconda della numerosità del nucleo familiare del richiedente), le modalità di erogazione a carico degli operatori elettrici, nonché quelle di richiesta da parte del cliente finale. Gli oneri dovuti all'erogazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico attraverso l'istituzione di un'apposita componente  $A_5$ .

Sempre in materia di oneri generali, l'Autorità ha: introdotto una regolazione incentivante innovativa finalizzata a creare le condizioni per il superamento del più volte denunciato accumularsi di ritardi nello smantellamento delle attività nucleari

residue e dei connessi costi; aggiornato le modalità di determinazione del valore del Costo evitato di combustibile a conguaglio (CEC) di cui al provvedimento CIP6; liquidato gli oneri residui relativi al reintegro degli *stranded cost*.

L'Autorità ha inoltre provveduto al perfezionamento della normativa riguardante la separazione funzionale, emanando le *Linee guida per la predisposizione del programma di adempimenti* in materia di *unbundling* da parte del gestore indipendente.

Infine è proseguita anche nel 2008 l'attività di aggiornamento annuale delle tariffe elettriche a copertura dei costi relativi alle infrastrutture di rete e di misura.

## Tariffa sociale elettrica

Con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 18 febbraio 2008, il Governo ha definito il quadro normativo primario di riferimento per l'introduzione di meccanismi di tutela per i clienti domestici che versino in situazioni di disagio, superando il criterio di tutela sociale generalizzata, in precedenza implicitamente inglobato nella struttura delle tariffe D2 e D3 obbligatoriamente applicate ai clienti domestici.

In particolare, il decreto sopra citato che ha demandato all'Autorità il compito di definire le modalità applicative del meccanismo di tutela stesso, ha:

- introdotto, a far data dall'1 gennaio 2008, meccanismi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti vulnerabili;
- identificato nel disagio economico e nelle gravi condizioni di salute, le situazioni che presentano caratteristiche di particolare vulnerabilità per i clienti domestici;
- individuato nell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) lo strumento per la selezione dei potenziali beneficiari e definito una soglia di accesso unica a livello nazionale;
- previsto la possibilità di cumulare le agevolazioni concesse per le situazioni di disagio economico con quelle concesse a causa della presenza di gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate con energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita;
- disposto che l'entità della compensazione sia definita dall'Autorità, in modo da coprire indicativamente il 20% della spesa dell'utente tipo, al netto delle imposte;
- disposto che l'onere derivante dall'introduzione di tali misure sia ripagato dal complesso dei clienti (domestici e non) del mercato dell'energia elettrica.

Tali disposizioni sono state successivamente integrate dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha esteso il meccanismo di compensazione al settore gas (vedi Capitolo 3) e previsto una differenziazione della soglia di accesso per i nuclei familiari con più di 3 figli a carico.

Il combinato disposto del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto legge n. 185/08 prefigura, a oggi, un sistema di accessi al regime di compensazione basato sui seguenti requisiti:

- clienti domestici appartenenti a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 €, per la generalità dei casi;
- clienti domestici appartenenti a un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 €;
- clienti domestici presso i quali viva un malato grave che

debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita, in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

In conformità con quanto disposto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, con la delibera del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, l'Autorità ha individuato i beneficiari della compensazione stabilendo che possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW in caso di numero di familiari con la stessa residenza non superiore a 4, fino a 4,5 kW in caso di numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4.

Inoltre, con il medesimo provvedimento l'Autorità ha altresì stabilito che l'entità della compensazione per la spesa elettrica relativa alla condizione di disagio economico sia differenziata in base alla numerosità del nucleo familiare del richiedente.

Per gli anni 2008 e 2009, l'Autorità ha fissato gli importi riportati nella tavola 2.1.

Contestualmente all'aggiornamento tariffario dello scorso dicembre, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare anche il valore del bonus fissato nel 2008 secondo gli importi sopra evidenziati.

Infine, la delibera ARG/elt 117/08 ha stabilito che:

- la compensazione per la spesa elettrica sia erogata dalle imprese di distribuzione tramite l'applicazione di una componente tariffaria compensativa espressa in euro per punto di prelievo per anno, applicata pro quota giorno;
- gli importi riconosciuti ed erogati dall'impresa distributrice siano trasferiti dal venditore al cliente finale domestico beneficiario della compensazione;
- ai fini dell'accesso alla compensazione relativa alla spesa elettrica, il cliente finale domestico presenti apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni necessarie, secondo una apposita modulistica predisposta in coerenza con le esigenze del sistema informatico utilizzato per la gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE). In alternativa, la richiesta può essere avanzata da un organismo istituzionale appositamente individuato. Il Comune trasferisce all'impresa distributrice territorialmente competente,